

COMUNE DI PIMENTEL

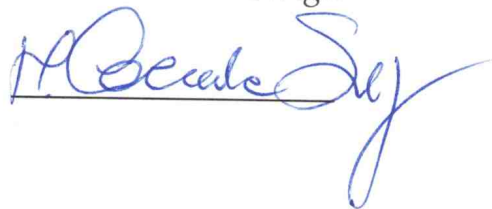
Provincia Sud Sardegna

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

E DOCUMENTI ALLEGATI

L'ORGANO DI REVISIONE

Maria Carmela Sirigu



Comune di Pimentel

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 13 gennaio 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

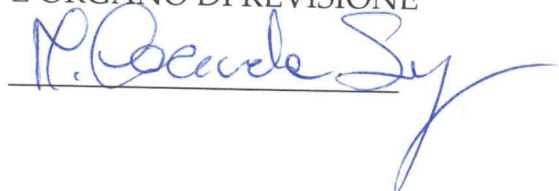
- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il D.Lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

Presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022 del Comune di Pimentel che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Pimentel, 13.01.2020

L'ORGANO DI REVISIONE



PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

L'organo di revisione del Comune di Pimentel nominato con delibera consigliere n.27 del 15 ottobre 2019:

premesso che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.Lgs.267/2000 (Tuel), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio allegato 9 al D.Lgs.118/2011.

- ha ricevuto in data 27 dicembre 2019 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 23.12.2019 con delibera n. 78 completo dei seguenti allegati obbligatori indicati
- **nell'art.11, comma 3 del D.Lgs.118/2011**:
 - a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2019;
 - b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
 - e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
 - g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art.11 del d.lgs.118/2011;
- **nel punto 9/3 del P.C. applicato allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011 lettere g) ed h)**:
 - h) il rendiconto di gestione e il bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'ente locale;
 - i) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle unioni di comuni e dei soggetti considerate nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce. Se tali documenti contabili sono integralmente pubblicati nei siti internet degli enti, ne è allegato l'elenco con l'indicazione dei relativi siti web istituzionali;
- **nell'art.172 del D.Lgs.18/8/2000 n.267**:
 - j) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

- k) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
 - l) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia (D.M. 18/2/2013) e gli otto parametri individuati dall'Osservatorio sulla finanza e contabilità locale del Ministero dell'Interno con atto di indirizzo del 20/02/2018 e ancora in fase di sperimentazione ma già inseriti dal decreto del Ministero dell'Interno 17 aprile 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2018 n. 99) sulla certificazione del rendiconto 2018;
 - m) il prospetto della concordanza tra bilancio di previsione e rispetto degli equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D. Lgs. n.118/2011;
 - i) il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio» previsto dall'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011;
- ☐ necessari per l'espressione del parere:
- documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art.170 del D.Lgs.267/2000 dalla Giunta;
 - il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art.21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018;
 - la delibera di approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 del D. Lgs. 267/2000, art. 6 ter del D.Lgs. 165/2001, art. 35 comma 4 del D. Lgs. 165/2001 e art. 19 comma 8 della Legge n. 448/2001) secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
 - le proposte di delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007 è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23.12.2019 ed inserito nel DUP;
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L.112/2008) *(contenuto nel DUP)*;
 - il programma biennale forniture servizi 2020-2021 di cui all'art. 21 comma 6 del D. Lgs. n.50/2016 *(contenuto nel DUP)*;
 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D. L. n.112/2008 *(si specifica nel DUP che non ci saranno incarichi di collaborazione)*
 - i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica;

e i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
 - prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'art.1 della Legge 296/2006;
- ☐ viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- ☐ visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

- ❑ visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;
- ❑ visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- ❑ visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, in data 20.12.2019 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020/2022;

ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL.

ACCERTAMENTI PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019/2021.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

L'organo consiliare approverà il rendiconto per l'esercizio 2019 successivamente all'approvazione del Bilancio 2020 e pertanto non è possibile fornire dati sugli equilibri 2019.

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

1. Riepilogo generale entrate e spese per titoli

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE				
		PREV.DEF.2019	PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	78.092,15	28.756,43	-	-
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	870.239,59	1.345.351,03	-	-
	Utilizzo avanzo di Amministrazione	1.320.112,66		-	-
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente				
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	336.229,08	341.060,00	327.036,00	326.006,00
2	Trasferimenti correnti	1.098.121,87	1.026.367,75	1.017.567,75	1.012.567,75
3	Entrate extratributarie	106.655,00	107.575,00	104.600,00	102.420,00
4	Entrate in conto capitale	201.036,00	73.036,00	32.536,00	32.536,00
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
6	Accensione prestiti	-	-	-	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	-	-	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	562.046,00	538.889,00	538.889,00	528.067,00
totale		2.304.087,95	2.086.927,75	2.020.628,75	2.001.596,75
	totale generale delle entrate	4.572.532,35	3.461.035,21	2.020.628,75	2.001.596,75

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE		PREV. DEF. O RENDICONTO 2019			
			PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00
SPESE CORRENTI	previsione di competenza	1.646.210,76	1.491.759,18	1.437.203,75	1.430.993,75
	di cui già impegnato*		220.912,27	35.481,44	5.500,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	28.756,43	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsioni di cassa	1.946.753,50	1.954.644,32		
SPESE IN CONTO CAPITALE	previsione di competenza	2.364.275,59	1.430.387,03	44.536,00	42.536,00
	di cui già impegnato*	0,00	1.385.851,03	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	1.345.351,03	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsioni di cassa	1.188.181,45	1.592.776,81		
SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsioni di cassa				
RIMBORSO DI PRESTITI	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsioni di cassa	0,00	0,00		
CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO					
TESORIERE/CASSIERE	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsioni di cassa				
SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	previsione di competenza	562.046,00	538.889,00	538.889,00	528.067,00
	di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	(0,00)	(0,00)
	previsioni di cassa	562.838,50	539.369,00		
TOTALE TITOLI	previsione di competenza	4.572.532,35	3.461.035,21	2.020.628,75	2.001.596,75
	di cui già impegnato*		1.606.763,30	35.481,44	5.500,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	1.374.107,46	-	-	-
	Previsioni di cassa	3.697.773,45	4.086.790,13	-	-
GENERALE DELLE SPESE	previsione di competenza	4.572.532,35	3.461.035,21	2.020.628,75	2.001.596,75
	di cui già impegnato*		1.606.763,30	35.481,44	5.500,00
	di cui fondo pluriennale vincolato	1.374.107,46			
	previsioni di cassa	3.697.773,45	4.086.790,13	-	-

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

1.2 Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti e iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il Fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il Fondo si è generato che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento.

2. Previsioni di cassa

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2020
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	2.463.535,50
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	445.761,21
2	Trasferimenti correnti	1.052.338,36
3	Entrate extratributarie	134.588,00
4	Entrate in conto capitale	198.344,48
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	-
6	Accensione prestiti	-
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	544.355,10
TOTALE TITOLI		2.375.387,15
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		4.838.922,65

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI		
		PREVISIONI ANNO 2020
1	Spese correnti	1.955.533,70
2	Spese in conto capitale	1.605.069,75
3	Spese per incremento attività finanziarie	
4	Rimborso di prestiti	
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	
6	Spese per conto terzi e partite di giro	539.369,00
TOTALE TITOLI		4.099.972,45
SALDO DI CASSA		738.950,20

Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma dell'art. 162 del TUEL;

Il fondo iniziale di cassa comprende la cassa vincolata per euro 239.714,91

3. Verifica equilibrio corrente, in conto capitale e finale anno 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

BILANCIO DI PREVISIONE**EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	28.756,43	-	-
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	-	-	-
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.475.002,75	1.449.203,75	1.440.993,75
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	-	-	-
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.491.759,18	1.437.203,75	1.430.993,75
di cui:				
- fondo pluriennale vincolato		-	-	-
- fondo crediti di dubbia esigibilità		27.910,05	29.379,00	29.379,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	-	-	-
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		12.000,00	12.000,00	10.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**)	(+)		-	-
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(+)			
di cui per estinzione anticipata di prestiti		-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	12.000,00	12.000,00	10.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	-	-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) O=G+H+I-L+M		-	-	-
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.				
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.				

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	1.345.351,03	-	-
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	73.036,00	32.536,00	32.536,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	-	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	-	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	-	-	-
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)	12.000,00	12.000,00	10.000,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.430.387,03	44.536,00	42.536,00
-di cui fondo pluriennale vincolato di spesa				
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)			
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		-	-
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-U-V+E		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-	-	-
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)			
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)			
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)			
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)			
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di att. finanziarie	(-)	-	-	-
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		-	-	-
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.				
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.				
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.				
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.				
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.				
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.				

4. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non sia espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (vedi punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2)

Nel bilancio non sono previste nei primi tre titoli entrate del titolo I le che finanziano spese non ricorrenti.

Nel bilancio triennale 2020-2022 è stata prevista la somma di € 24.790,00 in ciascun anno quale contributo per permesso di costruire destinato interamente alle spese d'investimento di cui il 10% destinato per opere di culto.

5. Finanziamento della spesa del titolo II

Il titolo II della spesa, al netto del fondo pluriennale vincolato, è finanziato con la seguente previsione di risorse distinta in mezzi propri e mezzi di terzi:

Mezzi propri		
- avanzo di amministrazione		
- contributo permesso di costruire		
- FPV parte capitale	1.345.351,03	
- alienazione di beni		
Bilancio corrente destinato a investimento	12.000,00	
Totale mezzi propri		1.357.351,03
Mezzi di terzi		
- mutui		
- prestiti obbligazionari		
- aperture di credito		
- contributi da amministrazioni pubbliche	73.036,00	
- contributi da imprese		
- contributi da famiglie		
Totale mezzi di terzi		73.036,00
TOTALE RISORSE		1.430.387,03
TOTALE IMPIEGHI AL TITOLO II DELLA SPESA		1.430.387,03

Come indicato dal principio contabile applicato 4/2:

- La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:
 - l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, fino all'esercizio 2016, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;
 - il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.
- la copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:

- l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata;
- da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.
- la quota del margine corrente costituita da 50% delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiore entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;
- la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.

6. La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'indicazione dell'assenza di oneri ed impegni finanziari stimati stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- f) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- g) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI**7. Verifica della coerenza interna**

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc.)

7.1. Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 1 del 08.01.2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio.

Programma triennale lavori pubblici

Relativamente al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 nel DUP si specifica che non sono previste opere di valore superiore a 100 mila Euro che rendono obbligatorio il programma delle opere pubbliche e vengono semplicemente elencate le opere completate ed in fase di realizzazione.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40 mila e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 ed è contenuto nel DUP.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 è stata approvata per il 2020-2022 con specifico atto della Giunta Comunale n.72 del 17.12.2019 ed è contenuta nel DUP.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 25 del 09.12.2019 ai sensi della Legge 448/2001.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Piano contenuto nel DUP.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Il Piano è sottoposto all'approvazione del Consiglio con proposta n.2 del 07/01/2020 ed è contenuto nel DUP approvato con delibera di Giunta Comunale n. 77 del 23/12/2019 sul quale il Revisore ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione con verbale n.1 del 08.01.2020.

Verifica della coerenza esterna

Pareggio di bilancio e saldo di finanza pubblica

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", **allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.***

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022**A) ENTRATE CORRENTI**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

(L'art. 1, comma 26 della legge 208/2015 ha disposto la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 con esclusione della TARI)

Imposta municipale propria

L'IMU è stata definita sulla base della normativa introdotta dalla legge di bilancio 160/2019 che ha introdotto importanti novità azzerando la Tasi e lasciando nella IUC la sola componente IMU.

In particolare il comma 777 dell'art. 1 della L. 160/2019, stabilisce che i Comuni possono aumentare o diminuire le aliquote IMU (aliquota base 8,60- aliquota max 10,60) o l'azzeramento.

Il gettito pari a euro 60.897 è stato determinato sulla base:

- delle aliquote previste per l'anno 2020 come da proposta di deliberazione al C.C. n. 5 del 07.01.2020 con la quale vengono confermate le aliquote (7,60 per mille) e detrazioni dell'anno precedente e sulla base del regolamento del tributo è stato previsto un gettito pari ad euro 53.000 per l'anno 2020, euro 51.000 per l'anno 2021 e euro 50.000 per l'anno 2022;
- 7,6 per mille aliquota base comprese aree fabbricabili;
- Detrazione abitazione principale escluse le categorie catastali A/1-A/8-A/9 sulle quali si applica l'aliquota del 4 per mille con detrazione di 200 euro;
- Esclusione IMU per i terreni agricoli.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 6.336.

L'ente dovrà provvedere a norma dell'art. 31, comma 20 della Legge 27/12/2002 n. 289 a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

TASI

Il tributo è stato azzerato sulla base delle disposizioni della Legge di Bilancio n. 160/2019.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni ICI/IMU di anni precedenti è previsto in euro 5.688.

TARI

Dal 1° gennaio 2018 il servizio di raccolta smaltimento è gestito dall'Unione dei Comuni della Trexenta. Pertanto la previsione iscritta fra le entrate è frutto delle proiezioni comunicate dall'Ufficio tecnico dell'Unione dei Comuni. L'ente ha previsto nel bilancio 2020, 2021 e 2022, la somma di euro 105.000,00 per ciascun anno a titolo di tassa sui rifiuti istituita con i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della legge 147/2013.

T.O.S.A.P. (Tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche)

Il gettito della tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche è stato stimato in euro 2.800,00.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Previsioni definitive 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
ICI/IMU		6.336,00	0	0
TARI/TARES	11.955,00		0	0
TASI	0	5.688,00	0	0
TOSAP	0		0	0
Imposta Pubblicità	0		0	0
Altre	0		0	0
Totale	11.955,00	12.024,00	0	0

Trasferimenti correnti dallo Stato

Il gettito dei trasferimenti erariali è stato previsto sulla base della comunicazione del Ministero dell'Interno.

Contributi per funzioni delegate dalla regione

Non sono previsti contributi per funzioni delegati dalla Regione specificatamente destinati per uguale importo nella spesa, come risulta dalla tabella prevista dal D.Lgs.118/2011 riportante il quadro analitico delle spese per funzioni delegate dalla regione predisposta secondo le norme regionali ai sensi dell'articolo 165, comma 9, del TUEL.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

servizio	Entrate/prov. prev. 2020	Spese/costi prev. 2020	% copertura 2020
Assistenza Domiciliare	24.000,00	78.000,00	30,77%
Colonie Estive	5.500,00	10.000,00	55,00%
Mensa Scolastica	20.000,00	45.214,00	44,23%
Pasti Anziani	1.200,00	2.300,00	52,17%
Totale	50.700,00	135.514,00	37,41%

L'Ente con proposta di deliberazione di C.C. n. 74 del 23.12.2019 allegata al bilancio, ha determinato la quota a carico degli utenti.

In relazione alla esigibilità di rette e contribuzioni non è stato previsto un fondo crediti di dubbia esigibilità nel Bilancio 2020 per tali poste.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanzioni ex art.208 co 1 cds	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	0,00	0,00	0,00
TOTALE SANZIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

La quantificazione dello stesso appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 1.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

Contributi per permesso di costruire

La previsione del contributo per permesso di costruire e la sua percentuale di destinazione alla spesa corrente confrontata con gli accertamenti degli ultimi anni è la seguente:

Anno	importo	% x spesa corr.
Acc. 2018	1.523,76	0,13%
Acc. 2019	3.822,35	0,30%
2020	24.790,00	1,66%
2021	24.790,00	1,72%
2022	24.790,00	1,73%

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2019-2021 per macroaggregati di spesa corrente confrontate con le previsioni definitive:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa.

	macroaggregati	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
101	Redditi da lavoro dipendente	406.009,58	376.380,46	367.114,64
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	36.438,44	33.903,58	33.103,58
103	Acquisto di beni e servizi	594.450,22	572.589,82	580.124,64
104	Trasferimenti correnti	407.360,89	405.560,89	401.060,89
105	Trasferimenti di tributi	-	-	-
106	Fondi perequativi	-	-	-
107	Interessi passivi	-	-	-
108	Altre spese per redditi di capitale	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle E.	3.400,00	3.200,00	3.100,00
110	Altre spese correnti	44.100,05	45.569,00	46.490,00

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2020-2022, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e:

- ☐ dei vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del D.L. 90/2014 sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009;
- dell'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013;

L'organo di revisione ha provveduto con verbale n.25 del 09.12.2019 ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno 2020-2022 di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, previsto dall'articolo 39 della Legge n. 449/1997. Relativamente alla programmazione 2020-2022, il Revisore rinvia a quanto espresso a pagina 13 paragrafo 7.2.2.

Tali spese sono così distinte ed hanno la seguente incidenza:

VOCI DI SPESA	Media 2011/2013	previsione	previsione	previsione
		2020	2021	2022
Spese intervento 01	385.377,53	380.180,46	376.380,46	367.114,64
Spese intervento 03	75.416,78	2.755,00		
Spese intervento 07-irap	23.099,51	25.481,44	27.744,04	26.744,04
Altre spese di personale in convenzione-104		2.500,00		
Altre spese incluse: trasferimenti Comune di Ortacesus per personale in convenzione	8.778,47			
Altre spese: da specificare.....				
Altre spese: da specificare.....				
Totale spese di personale (A)	492.672,29	410.916,90	404.124,50	393.858,68
(-) Componenti escluse (B)	45.171,90	29.436,06	29.436,06	29.436,06
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	447.500,39	381.480,84	374.688,44	364.422,62
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562				

La differenza fra le spese dell'intervento 1 del bilancio e quelle indicate è relativa alla FPV. La previsione per gli anni 2020, 2021 e 2022 è inferiore alla spesa media del triennio 2011/2013 che era pari a euro 447.500,39.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.46 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 – conv. nella Legge 133/2008)

Non sono previsti in bilancio incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2020-2022.

Spese per acquisto beni e servizi

La previsione di spesa tiene conto dei vincoli posti dal saldo di finanza pubblica, dal piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi da 594 a 599 della Legge 244/2007, delle riduzioni di spesa disposte dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e di quelle dell'art. 1, commi 146 e 147 della Legge 24/12/2012 n. 228.

In particolare le previsioni per gli anni 2020-2022 rispettano i seguenti limiti:

Tipologia spesa	Rendiconto 2009	Riduzione disposta	Limite di spesa	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
Studi e consulenze	11.000,00	84,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	18.550,00	80,00%	3.710,00	400,00	400,00	400,00
Sponsorizzazioni	0,00	100,00%	0,00			
Formazione	1.559,00	50,00%	779,50	1.945,00	1.545,00	2.045,00
totale	31.109,00		4.489,50	2.345,00	1.945,00	2.445,00

La Corte costituzionale con sentenza 139 del 2012 e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

Limite non rispettato per la formazione, art. 6 comma 13 D.L. 78/2010 in quanto esiste la deroga ai sensi della L.R. N. 11 del 25.05.2012.

L'articolo 2, comma 6, della legge regionale 18 marzo 2011, n. 10, come modificata dapprima dall'art. 18, comma 33, della L.R. 30 giugno 2011, n. 12 e poi dall'art. 2, della L.R. 25 maggio 2012, n. 11, dispone che : "Fino a diversa disposizione di legge regionale, negli enti locali della Sardegna non si applica l'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativamente alle somme trasferite dalla Regione autonoma della Sardegna, ivi comprese quelle del fondo unico previsto dall'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).".

Si tenga presente che il D.L. 50/2017 all'art. 21-bis prevede che a decorrere dall'esercizio 2018 le seguenti limitazioni e i seguenti vincoli:

a) all'articolo 6, commi 7, 8, fatta eccezione delle spese per mostre, 9 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

b) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

non si applicano esclusivamente ai comuni e alle loro forme associative che hanno approvato il bilancio preventivo dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato nell'anno precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

*Il comma 905 della Legge di bilancio 2019 (n.145/2018) **introduce alcune semplificazioni per i comuni (e le loro forme associative) condizionate all'approvazione dei bilanci entro i termini ordinari previsti dal TUEL**, ossia il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento. Le norme che non trovano applicazione sono le seguenti:*

- **commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987**, relativo all'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico. L'obbligo riguarda tutte le amministrazioni pubbliche anche in caso di dichiarazione negativa. A norma del comma 5, sono esentati dalla comunicazione negativa i comuni con meno di 40.000 abitanti;
- **comma 594, articolo 2, della legge n. 244/2007**, il quale dispone che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche (di cui all'art.1, co.2, del D.lgs. 165/2001), **adottano piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

- **commi 12 e 14 dell'articolo 6 del DI 78/2010**, relativi alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi. In sintesi, il comma 12 prevede che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009**. Il comma 14 dispone che a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture** (acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi), per un ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- **comma 1-ter dell'articolo 12 del DI 98/2011**, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, effettuano **operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità** attestate dal responsabile del procedimento;
- **comma 2 dell'articolo 5 del DI 95/2012**, che dispone che a decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare **spese per autovetture, di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011**;
- **articolo 24 del DI 66/2014**, che riguarda le norme in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare, la disposizione in questione prevede specifici **obblighi volti a ridurre le spese concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili**, anche attraverso il recesso contrattuale.

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

COMPOSIZIONE FPV	
Totale FPV entrata parte corrente	28.756,43
Totale FPV entrata parte capitale	1.345.351,03
TOTALE	1.374.107,46

L'organo di revisione ha verificato che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D. Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del fcde deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 1, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli sono stati effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. } X + \text{incassi esercizio } X+1 \text{ in c/residui } X}{\text{Accertamenti esercizio } X} (*)$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

L'ente si è avvalso di tale facoltà.

(* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- nel 2021 per l'intero importo

- nel 2022 per l'intero importo.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato utilizzando la facoltà di accantonare l'importo minimo previsto dalla normativa vigente;

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2020					
TITOLI	BILANCIO 2020 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	341.060,00	27.910,05	27.910,05	0,00	8,18%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.026.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	107.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	73.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.548.038,75	27.910,05	27.910,05	0,00	1,80%

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	327.036,00	29.379,00	29.379,00	0,00	8,98%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.017.567,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.481.739,75	29.379,00	29.379,00	0,00	1,98%

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	326.006,00	29.379,00	29.379,00	0,00	9,01%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	1.012.567,75	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	102.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	32.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TOTALE GENERALE	1.473.529,75	29.379,00	29.379,00	0,00	1,99%

L'Organo di revisione ha accertato il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

Fondo di riserva di competenza

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto in:

- per l'anno 2020 in euro 9.250,00;
- per l'anno 2021 in euro 9.250,00;

- per l'anno 2022 in euro 9.250,00

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità. *(fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti). Esso è pari allo 0,62% delle spese correnti.*

Fondi per spese potenziali

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali (1) per quota spese fine mandato sindaco:

- anno 2020 euro 1.507,54
- anno 2021 euro 1.507,54
- anno 2022 euro 1.507,54

a fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione

(1)
 a) accantonamenti per contenzioso
sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);
 b) accantonamenti per indennità fine mandato
sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011);
 c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati
sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della legge 147/2013 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Si precisa che l'Ente ha indicato l'indennità nel capitolo dedicato al sindaco anziché nel capitolo relativo agli accantonamenti.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. *(non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali) è pari a Euro 35.000,00.*

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'art. 1 – Comma 859 – della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019. ha previsto che a partire dall'anno 2020, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- *se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2019) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2018) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.*
- *se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)*

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Inoltre, il comma 857 prevede che nell'anno 2020, le suddette misure di accantonamento al Fondo sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.

Il successivo comma 862 prescrive che entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni, con delibera di Giunta, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Inoltre, ai sensi del comma 868, a decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 862, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

La legge di bilancio 160/2019 al comma 854 sposta dal 2020 al 2021 la decorrenza dell'obbligo di costituzione del fondo di garanzia dei debiti commerciali FGDC.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha provveduto** nel corso dell'esercizio 2019 a:

- pubblicare l'ammontare complessivo dei debiti di cui all'art.33 del D.Lgs.33/2013 che risulta per l'Ente pari a zero.
- trasmettere alla Piattaforma elettronica entro il 30/04/2019 l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla data del 31/12/2018 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture (L'Ente ha dichiarato di non avere debiti alla data del 31/12/2018). Nell'eseguire l'adempimento l'Ente ha rilevato una discordanza fra i debiti risultanti dalle scritture contabili dell'Ente e quelli indicati nella piattaforma PCC in quanto il sistema non ha recepito molteplici pagamenti effettuati. L'Ente ha provveduto ad apportare delle rettifiche manuali tese all'allineamento dei dati. Ad oggi risulta una discordanza pari a Euro 18.015,14.

GESTIONE SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA

Nel corso del 2019 l'ente gestiva attraverso l'Unione dei Comuni della Trexenta i seguenti servizi esternalizzati:

1. Mensa scolastica;
2. Nucleo di valutazione;
3. SUAP;
4. SUE;

5. Protezione civile;

6. Servizio raccolta Rifiuti (dal 2018).

Dal 2018 il Servizio di polizia locale è passato dall'Unione dei Comuni della Trexenta ai comuni di Senorbì e di Guamaggiore con convenzione. Dal mese di luglio 2019 il servizio è gestito internamente dall'Ente.

Per gli anni dal 2020 al 2021, l'ente non prevede di esternalizzare ulteriori servizi.

SPESE IN CONTO CAPITALE

L'ammontare della spesa in conto capitale, pari a euro

- 1.430.387,03 per l'anno 2020
- 42.536,00 per l'anno 2021
- 42.536,00 per l'anno 2022

è pareggiata dalle entrate ad essa destinate nel rispetto delle specifiche destinazioni di legge, come dimostrato nel punto 5 delle verifiche degli equilibri.

Finanziamento spese investimento con indebitamento

Le spese d'investimento previste negli anni 2020, 2021 e 2022 non sono finanziate con indebitamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

Limitazione acquisto immobili

I limiti di spesa prevista per acquisto immobili di cui all'art.12, comma 1 ter DL. n.98/2011, non trovano più applicazione ai sensi del comma 904 della Legge di Bilancio 2019.

INDEBITAMENTO

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come dimostrato dal calcolo riportato nel seguente prospetto.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 376.553,13
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	€ 1.033.418,50
3) Entrate extratributarie (titolo III)	€ 48.201,61
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	€ 1.458.173,24
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI	
Livello massimo di spesa annuale (1):	€ 145.817,32
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	€ 0,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	€ 0,00
Contributi contributi erariali in c/interessi su mutui	€ 0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ 0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	€ 0,00
TOTALE DEBITO CONTRATTO	€ 0,00
Debito contratto al 31/12/esercizio precedente	€ 0,00
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	€ 0,00
TOTALE DEBITO DELL'ENTE	€ 0,00
DEBITO POTENZIALE	
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre Amministrazioni di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento	0,0000 (XX,XX)
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento	€ 0,00

L'incidenza degli interessi passivi compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate, sulle entrate correnti del penultimo rendiconto precedente o su quelle previste è pari a ZERO in quanto i debiti sono stati estinti nel 2018 e non ha contratto nuovi debiti.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

La previsione di spesa per gli anni 2020-2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel precedente prospetto.

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021
Residuo debito (+)	13.719,23	0,00	0,00	0,00
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	13.719,23	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	0,00	0,00	0,00	0,00

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	501,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	13.719,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	14220,28	0	0	0	0

ORGANISMI PARTECIPATI

Il Comune di Villa Pimentel possiede le seguenti partecipazioni in società:

1. Abbanoa quota 0,0266753%;

L'Ente partecipa all'Unione dei Comuni della Trexenta a cui ha affidato i servizi esternalizzati indicati nell'apposito paragrafo della presente relazione e all'EGAS ex ATO..

Adeguamento statuti

Il Comune di Pimentel non ha partecipazioni di maggioranza in società che hanno richiesto l'adeguamento dello statuto societario sulla base del D.Lgs. 175/2016 (Riforma Madia).

Accantonamento a copertura di perdite

Non ricorre la fattispecie.

Garanzie rilasciate

Non ricorre la fattispecie.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Non ricorre la fattispecie.

OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze delle previsioni definitive 2019;
- alla salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- i riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- gli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- dei vincoli disposti per il rispetto del saldo obiettivo di finanza pubblica e delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP;

c) Riguardo agli equilibri di finanza pubblica

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2019-2021, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

d) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

Ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

